



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Guttadauro	Presidente
dott. Roberto Monteverde	Giudice Relatore
dott.ssa Caterina Condò	Giudice

riunito nella camera di consiglio, in data 27/09/2023;

visto il ricorso proposto da:



RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589)
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE (C.F. 94252790483)

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l'istanza di cui al ricorso depositato in data 15/09/2023 da [REDACTED] nel procedimento sovrarubricato, per conseguire la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione emessa il 24/07/2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze, notificata il 05/09/2023, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dal ricorrente;

RITENUTO

- che il D.Lgs n. 25/2008 disciplini le tipologie di decisione di merito adottabili dalla Commissione quando non sia impedita dal ritiro, dall'inammissibilità o dalla devoluzione della domanda alla competenza territoriale di altro Stato, come previsto dall'art. 32 comma 1 con le decisioni di:

- riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria (lettera a);
- rigetto per insussistenza dei presupposti o la ricorrenza di una causa di cessazione o esclusione della protezione internazionale (lettera b) o quando il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca (lettera b ter);

- rigetto per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-ter (lettera b *bis*);
- che detti tipologie di decisione di merito adottabili dalla Commissione risultano disciplinati secondo una ben precisa sequenza logico giuridica, in quanto, fra le altre:
- l'art. 28 *ter* comma 1 lettera b) prevede il caso in cui il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, sanzionando in tal modo l'*an* della pronuncia di “manifesta infondatezza”;
 - l'art. 28 bis comma 2 prevede a sua volta che la Questura provveda senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nel caso fra l'altro di richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis (*lettera c*)), stabilendo il *quomodo* di tale pronuncia;
 - l'art. 35 bis al comma 2 prevede che i termini previsti per la proposizione del ricorso a pena di inammissibilità (entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero), sono ridotti della metà nei casi di cui all'articolo 28-bis; ed al comma 3 che la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nelle ipotesi di provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis) (lettera c 35bis/3) e di provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere c) (lettera d 35bis/3), determinando *quoad effectum* le conseguenze di tale decisione;
- che tale sequenza composta da *an*, *quomodo* ed *effectum* appare imprescindibile, venendo necessariamente a mancare ogni effetto successivo alla decisione in mancanza dei precedenti legittimanti;
- che, quanto al *quomodo* della decisione, cioè alla procedura da seguire sulla domanda del richiedente proveniente da “Paese sicuro”, la trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale per l'audizione entro sette giorni e la decisione entro i successivi due giorni, “senza ritardo” dalla Questura che l'ha ricevuta, rappresenta un insieme di attività sindacabili dal giudice, in quanto la tempistica ivi considerata è nell'interesse del richiedente e qualora non sia rispettata il procedimento non è nullo, ma vengono meno le conseguenze restrittive delle procedure accelerate (Cass., Sent. n. 25113/2019; Ord. n. 7520/2020);
- che tale sindacato verte senza dubbio sul rispetto della sequenza dei sette giorni per l'audizione più due per la decisione dal ricevimento degli atti assegnati alla Commissione, ma si estende anche inevitabilmente alla precedente fase davanti alla Questura, che va dalla presentazione della domanda svolta dal richiedente che proviene da “Paese sicuro” alla trasmissione della stessa con la

documentazione alla Commissione, costituendo parte integrante della procedura esplicitamente considerata dalla disposizione di legge, per verificare se la trasmissione possa dirsi effettuata “senza ritardo” o meno, nel qual caso non potrebbe dirsi intrapresa, o legittimamente intrapresa, alcuna procedura accelerata conclusa da una decisione che produca effetti restrittivi per il richiedente;

- che infatti, l'insieme delle disposizioni portate dall'art. 35 bis, comma 2, dall'art. 28 bis, comma 2, dall'art. 28 ter, comma 1, D.Lgs. n. 25 del 2008, è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nel senso che in tema di protezione internazionale, il termine ridotto di quindici giorni per proporre l'impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla commissione territoriale, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, si applica soltanto nelle *ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l'iter acceleratorio previsto dall'art. 28 bis, comma 2, del D.Lgs. cit., vale a dire nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata dal questore e se la procedura sia stata adottata sin dall'inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante*, e non già quando si tratti di decisione della commissione territoriale assunta all'esito di una procedura ordinaria (Cass. n. 7520/20), nel qual ultimo caso il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni (Cass. 18518/2021 e n. 23021/20);

- che è dunque il Questore a stabilire in primo approccio se la domanda deve ritenersi *manifestamente infondata* e a definire il corso acceleratorio della procedura, libero poi, naturalmente, il presidente della C.T., a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, di decidere in tal senso e di seguire l'iter processuale nel rispetto dei termini di cui all'art. 28 bis, comma 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. (Cass. n. 6745/21);

- che la verifica ora individuata, evidenzia nel caso in esame un ritardo nella trasmissione della documentazione alla Commissione da parte della Questura di Firenze, di per sé idoneo in ogni caso, a vanificare lo scopo stesso delle previsioni di legge finora esaminate, vale a dire la pronta risposta dello Stato alle domande di protezione dei richiedenti provenienti da Paesi designati di origine sicura (che è elemento già sufficiente alle Questure per provvedere senza ritardo);

- che, diversamente, non avrebbe alcun senso imporre l'audizione ed una decisione rapidissima alla Commissione se il tempo dalla presentazione alla trasmissione della domanda avvenisse senza una previa predisposizione dei tempi contingentati della procedura accelerata e comunque non senza ritardo, ma si protraesse, come nel caso che qui occupa, oltre il tempo ragionevole della tempestività individuato dall'assenza di ritardo, lasciando alla stessa Commissione, già vanificato lo

scopo, l'onere solitario di pronunciarsi comunque seguendo la procedura accelerata in quanto domanda proveniente da migrante di un "Paese sicuro";

- che nel caso di specie, lo stesso provvedimento impugnato da atto che il richiedente ha manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale presso la Questura di Firenze in data antecedente il giorno 11/03/2023 e, vista la provenienza dell'istante da un Paese di origine sicuro ai sensi dell'art. 2bis del d.lgs. 25/2008 e attivata la procedura accelerata, veniva sentito nell'audizione svoltasi il 23/06/2023, provvedendo ad adottare la decisione di manifesta infondatezza nella seduta del 28/06/2023 ed emettendola il successivo 24/07/2023, e quindi non senza ma con il rilevato ritardo, senza che risulti alcuna giustificazione dello stesso;

- che deve quindi ritenersi che non sia in realtà stata seguita una procedura accelerata per la trattazione, come avrebbe dovuto, della domanda dello straniero proveniente da Paese di origine sicuro;

- che infatti, nell'ipotesi considerata, la decisione della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. l.gs. n. 25 del 2008, solamente a seguito della trasmissione *senza ritardo* degli atti da parte della Questura che la attiva (come dato atto nel parere della C.T. in atti), e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis secondo comma, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T.;

- che conseguentemente, solo nel caso in cui la procedura sia rispettata potranno prodursi i suoi tipici effetti restrittivi, vale a dire la dimidiazione del termine per l'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall'art. 35 bis c. 2 e eliminazione dell'effetto sospensivo automatico del ricorso ex art 35 bis c. 3, dovendosi applicare nel caso contrario, in cui la procedura pur non fulminata da nullità si trasforma però in ordinaria, il termine ordinario di impugnazione e ristabilendosi l'effetto sospensivo automatico del ricorso, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto ad una trasmissione tempestiva della sua domanda alla C.T. insieme al rispetto dei termini previsti e di fare affidamento sul modello procedimentale previsto per la sua peculiare domanda;

- che pertanto, dovendosi ritenere quella seguita in via amministrativa una procedura ordinaria, il ricorso ha sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva.

Con distinto provvedimento di provvederà a fissare l'udienza per la trattazione del merito del ricorso.

Manda alla Cancelleria di inserire copia del presente provvedimento nel fascicolo aperto come *sub1* del presente procedimento.

Si comunichi.

Firenze, 27 settembre 2023

Il Presidente
dott.ssa Giuseppina Guttadauro